



**Ufficio del Commissario Straordinario Delegato  
per la realizzazione degli interventi di mitigazione  
del rischio idrogeologico per la Regione Molise**

D.L. 91/2014 - Legge 116/2014

Rif. Decreto Commissariale n. 28 del 18.10.2018



**Soggetto Attuatore**

---

**LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018  
e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. - Art. 1 comma 512.**

**PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE  
FSC 2014-2020**

**REGOLAMENTO CONTENENTE LA DISCIPLINA DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI CONTRO IL  
DISSESTO IDROGEOLOGICO E DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE TECNICO-AMMINISTRATIVE  
PER LA GESTIONE, IL CONTROLLO ED IL MONITORAGGIO**

---

**Il Soggetto Attuatore**

c/o Giunta Regionale del Molise – Via Genova n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/437701  
mail: [commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it](mailto:commissario.dissestoidrogeologico@regione.molise.it) - pec: [regionemolise@cert.regionemolise.it](mailto:regionemolise@cert.regionemolise.it)



---

## Sommario

Art. 1 -	Oggetto .....	2
Art. 2 -	Ente Avvalso.....	2
Art. 3 -	RUP.....	3
Art. 4 -	Durata .....	3
Art. 5 -	Importo del finanziamento – Oneri a carico dell’Ente Avvalso - Economie .....	4
Art. 6 -	Spese ammissibili .....	5
Art. 7 -	Progettazione, verifica e approvazione del progetto .....	6
Art. 8 -	Procedura di scelta del contraente .....	6
Art. 9 -	Direzione lavori e contabilità .....	7
Art. 10 -	Varianti in corso d’opera .....	7
Art. 11 -	Somme a disposizione e spese generali .....	7
Art. 12 -	Osservanza delle norme e prescrizioni specifiche .....	8
Art. 13 -	Erogazione del finanziamento .....	8
Art. 14 -	Codice Unico di Progetto (CUP) .....	10
Art. 15 -	Monitoraggio .....	10
Art. 16 -	Impegni dell’Ente Avvalso .....	11
Art. 17 -	Verifiche e Controlli .....	11
Art. 18 -	Rintracciabilità della documentazione originale .....	12
Art. 19 -	Sanzioni/revoca del finanziamento .....	12
Art. 20 -	Sostituzione .....	13
Art. 21 -	Chiusura del Rapporto di Concessione .....	13
Art. 22 -	Aggiornamento del PAI (Piano di assetto idrogeologico) .....	14
Art. 23 -	Obblighi in materia di pubblicità .....	14
Art. 24 -	Rapporti con i terzi .....	14
Art. 25 -	Accesso agli atti .....	14
Art. 26 -	Definizione delle controversie .....	14
Art. 27 -	Foro competente .....	15
Art. 28 -	Disposizioni finali .....	15
Art. 29 -	Allegati .....	15
Art. 30 -	Glossario .....	15



---

## Art. 1 - **Oggetto**

1.1 - Il presente Regolamento definisce le norme tecnico-amministrative e regola i rapporti tra la il Commissario Straordinario Delegato e l'Ente Avvalso per la realizzazione dell'intervento a carico delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 assegnate al Patto per lo sviluppo della Regione Molise dalla delibera del CIPE 10 agosto 2016, n. 26.

1.2 - Il finanziamento concesso è da intendersi come valore massimo ottenibile a seguito della totale rendicontazione della spesa ammissibile. Esso è pertanto oggetto di revisioni al ribasso, qualora l'entità e/o la natura delle spese effettivamente sostenute non consentano, in relazione agli idonei giustificativi contabili ed amministrativi esibiti, di corrispondere l'intero importo. In nessun caso il finanziamento sarà oggetto di revisioni al rialzo.

1.3 - Il Commissario Straordinario Delegato rimane estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'intervento e svolge, attraverso la Struttura di Supporto, le attività espressamente indicate nel presente Regolamento.

1.4 - Entro 30 giorni solari dalla data di avvenuta notifica del provvedimento di concessione, l'Ente Avvalso deve trasmettere, tramite posta certificata, all'Ufficio del Commissario copia del presente disciplinare firmato digitalmente per accettazione di ogni sua parte dal rappresentante legale dell'Ente Avvalso.

1.5 - Il finanziamento è sottoposto alle regole del "PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE - delibere del CIPE n. 25/2016, n. 26/2016, n. 95/2017, n. 26/2018 e n.50/2018 - (SIGECO) SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO RISORSE FSC 2014-2020 - Versione 1.6 - maggio 2020" e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile alla fattispecie della struttura commissariale.

## Art. 2 - **Ente Avvalso**

2.1 - L'Ente Avvalso garantirà l'espletamento delle seguenti funzioni:

- a) Nomina del responsabile del procedimento;
- b) Affidamento di servizi tecnici (progettazione, direzione lavori, collaudi...) ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- c) Affidamento di eventuali servizi accessori (indagini geologiche e geognostiche...) ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- d) Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di tutte le opere da eseguirsi nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili;
- e) Acquisizione di tutti i pareri o atti di assenso necessari;
- f) Verifica e validazione del progetto;
- g) Affidamento dei lavori ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- h) Stipula del contratto;
- i) Direzione dei lavori;
- j) Coordinamento della sicurezza sia in fase progettuale che di esecuzione dei lavori;
- k) Redazione degli stati di avanzamento lavori (S.A.L.) e dei Certificati di pagamento;
- l) Collaudi o regolare esecuzione ove consentito;



- m) Gestione di eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso dell'affidamento e/o dell'esecuzione dei lavori e che possono definirsi in via amministrativa;
- n) Presa in carico gestionale dell'intervento al termine dei lavori;
- o) Comunicazione bimestrale dei dati richiesti per il monitoraggio dell'intervento.

### Art. 3 - **RUP**

3.1 - L'Ente Avvalso nomina il RUP, che svolge le proprie funzioni ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., dandone comunicazione alla Struttura di Supporto al Commissario e informandolo tempestivamente di una sua eventuale sostituzione.

3.2 - Il RUP, oltre ai compiti specifici di legge, avrà anche il compito di:

- a) curare, in ciascuna fase di attuazione dell'intervento, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione indicati nel cronoprogramma di cui alla scheda di monitoraggio;
- b) curare il corretto e razionale svolgimento delle procedure, comunicando all'avvio del procedimento eventuali modifiche necessarie al cronoprogramma di cui alla richiamata scheda di monitoraggio fornendo puntuale motivazione;
- c) segnalare alla Struttura di Supporto eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione dell'intervento;
- d) accertare la libera disponibilità di aree e/o immobili sui quali insiste l'intervento;
- e) proporre l'indizione ove competente, e comunque curare la partecipazione ai lavori della conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., quando sia necessaria o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
- f) verificare e vigilare sul rispetto delle prescrizioni contrattuali;
- g) provvedere all'invio, con cadenza bimestrale, alla Struttura di Supporto del Commissario Delegato della scheda di monitoraggio dell'intervento previo aggiornamento dei dati.

3.3 - Il calcolo dell'incentivo spettante al RUP, come previsto all'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. dovrà essere conforme alla D.G.R. del Molise n. 278 del 23.07.2019.

3.4 - Per le attività di coordinamento e controllo è prevista la possibilità di ricorrere alla figura del "Supporto al RUP" che svolge il ruolo di raccordo tra l'Ufficio del Commissario e l'Ente Avvalso. Il Supporto al RUP, dotato di specifica competenza, è nominato dall'Ente Avvalso, concordandolo preventivamente con la Struttura di Supporto al Commissario ed attraverso le idonee procedure nel rispetto della normativa applicabile.

### Art. 4 - **Durata**

4.1 - Il rapporto di concessione decorre dalla data di notifica del provvedimento regionale e ha termine secondo le previsioni previste dal cronoprogramma e riportate nel decreto di concessione.

4.2 - Le Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) per la realizzazione dell'intervento devono essere assunte dall'Ente Avvalso. La delibera del CIPE n. 26/2018, al punto 2.1, ha stabilito, nella considerazione che il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020 viene esteso all'anno 2025, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023, per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre



2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016. La stessa delibera n. 26/2018, al punto 2.3. stabilisce, inoltre, che l'obbligazione giuridicamente vincolante può considerarsi assunta con l'intervento della proposta di aggiudicazione, disciplinata dall'art. 33 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici). La mancata assunzione di OGV entro il predetto termine del 31 dicembre 2021, accertata dall'Agenzia per la Coesione Territoriale (ACT) attraverso il sistema di monitoraggio istituito presso il MEF -RGS-IGRUE, comporta la revoca delle risorse assegnate agli interventi coinvolti.

4.3 - Il mancato rispetto dei termini di cui ai comma 1.4, 4.1 e 4.2 del presente regolamento, per cause imputabili all'Ente Avvalso, comporta la revoca del finanziamento ed il recupero delle somme a qualunque titolo erogate.

4.4 - La durata della concessione potrà essere prorogata a seguito di tempestiva e motivata istanza firmata dal legale rappresentante dell'Ente Avvalso, trasmessa al Commissario Straordinario Delegato entro il termine di validità della concessione. Potranno essere esaminate soltanto le eventuali richieste di proroga determinate da cause eccezionali e imprevedibili, dettagliatamente rappresentate.

4.5 - Non saranno prese in considerazione le richieste di proroga trasmesse dopo la scadenza o dopo la scadenza dell'eventuale proroga già concessa.

4.6 - L'Ente Avvalso deve, a pena di revoca del finanziamento e recupero delle somme a qualunque titolo erogate, garantire il mantenimento in uso dell'intervento per almeno cinque anni a far data dall'ultimo pagamento.

#### **Art. 5 - *Importo del finanziamento – Oneri a carico dell'Ente Avvalso - Economie***

5.1 - L'importo complessivo del finanziamento concesso per assicurare la realizzazione delle opere previste è a carico delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 assegnate al Patto per lo sviluppo della Regione Molise dalla delibera del CIPE 10 agosto 2016, n. 26 e ss.mm.ii. è quello massimo assegnabile per la realizzazione dell'intervento oggetto del presente regolamento, compreso quindi ogni onere preordinato, conseguente e connesso.

5.2 - E' fatto obbligo all'Ente Avvalso di realizzare l'intervento secondo quanto previsto nel Progetto oggetto di approvazione ai fini del finanziamento (presente sulla piattaforma ReNDiS e oggetto di valutazione sia da parte del MATTM sia dell'Autorità di Bacino Distrettuale competente) e nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento.

5.3 - Entro venti giorni solari dalla data di aggiudicazione dei servizi tecnici e/o dei lavori l'Ente Avvalso trasmette alla Struttura di Supporto copia del provvedimento riferito al nuovo quadro economico approvato dal RUP.

5.4 - A seguito dell'aggiudicazione dei lavori, tale importo è rimodulato in funzione dell'esito della stessa tramite un apposito provvedimento di rimodulazione/rideterminazione del quadro economico.

5.5 - La Struttura di Supporto procede alla eventuale conseguente rideterminazione del finanziamento e del relativo quadro economico.

5.6 - Le economie a qualsiasi titolo maturate nell'attuazione dell'affidamento dei lavori e/o servizi, quali riduzioni di attività, ribassi d'asta, rettifiche in corso e a collaudo o stato finale, a seguito di ogni segmento procedurale, verranno accertate dal RUP in sede di monitoraggio dell'intervento e riprogrammate, dal Commissario Delegato e dalla regione Molise, in conformità a quanto stabilito nella delibera CIPE n. 25/2016, punto 2, lettera g) e nella delibera CIPE n. 26/2018, punto 2.2.



5.7 - Resta espressamente convenuto che ogni e qualunque eccedenza di spesa rispetto all'importo definitivo di finanziamento, per qualsiasi motivo determinata, fa carico all'Ente Avvalso, che provvede a propria cura e spese alla relativa copertura con propri mezzi finanziari.

5.8 - In sede di chiusura del rapporto di concessione, sarà determinato l'importo definitivo ammesso a finanziamento. Qualunque eccedenza di spesa, per qualsiasi motivo determinata, rispetto all'originario importo complessivo del Progetto al netto delle economie, sarà a carico dell'Ente Avvalso, che provvederà alla relativa copertura finanziaria.

## **Art. 6 - Spese ammissibili**

6.1 - Le spese ammissibili sono quelle definite al punto 2, lett. i) della delibera del CIPE 10 agosto 2016, n. 25.

Nello specifico, sono ammissibili tutte le spese relative all'intervento e sostenute a partire dal 1° gennaio 2014.

Esse devono essere:

- assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili, anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuto, concorrenza, ambiente);
- temporalmente assunte nel periodo di validità dell'intervento;
- effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati;
- pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.

Non sono comunque ammissibili spese che risultino finanziate attraverso altre fonti finanziarie, salvo che lo specifico progetto non preveda espressamente che l'intervento sia assicurato con una pluralità di fonti di finanziamento.

6.2 - L'Ente Avvalso deve assicurare il pieno conseguimento delle previsioni di spesa per ciascuna annualità riportate nel cronoprogramma della scheda di monitoraggio dell'intervento a firma del RUP. Il rispetto degli obiettivi di spesa di cui al predetto cronoprogramma consente al Commissario Delegato al dissesto ed alla Regione di non incorrere nel regime sanzionatorio previsto alla lettera e) del punto 2. della delibera del CIPE 25/2016 e del punto 3.2 della delibera del CIPE n. 26/2016. Gli effetti dell'eventuale regime sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16 saranno trasferiti all'Ente Avvalso inadempiente.

6.3 - Il Commissario straordinario, ai sensi della Delibera Cipe n. 64/2019, potrà avvalersi di società in house delle pubbliche amministrazioni per l'assistenza tecnica e amministrativa e per le attività propedeutiche e strumentali alla messa a bando e alla realizzazione degli interventi; l'onere derivanti da tale attività è posto a carico delle risorse stanziare per la realizzazione degli interventi previsti, gravando sul quadro economico di ciascun intervento entro il limite del 3 per cento del finanziamento assegnato.

6.4 - Qualora tale onere non sia stato contemplato nel quadro economico di gara, perché già predisposto, potrà essere inserito a seguito dell'aggiudicazione, attingendo dall'eventuale ribasso d'asta. Il RUP procederà alla rimodulazione del quadro economico dell'intervento ed inserirà la voce di costo per la Struttura Commissariale nella percentuale massima di cui al capoverso precedente.

6.5 - A seguito dell'aggiudicazione dei lavori il RUP procede alla rimodulazione del quadro economico dell'intervento. Eventuali eccedenze di ribasso saranno inserite nel quadro economico quali somme a disposizione.



---

6.6 - Il RUP provvederà a trasmettere all'Ufficio del Commissario, unitamente a tutti gli atti di affidamento adottati, il quadro economico post aggiudicazione, eventualmente rimodulato nei termini di cui ai commi precedenti.

#### **Art. 7 - Progettazione, verifica e approvazione del progetto**

7.1 - L'Ente Avvalso provvederà alla progettazione tramite personale interno al proprio organico ovvero tramite affidamento a professionisti esterni all'amministrazione.

7.2 - La progettazione dovrà essere articolata nei tre livelli di successivi approfondimenti tecnici di cui agli artt. 23 e ss. del DLgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., quali il progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo e il progetto esecutivo; nel caso in cui il progetto di fattibilità tecnica ed economica o definitivo siano già nella disponibilità dell'Ente Avvalso, il medesimo si impegna a dare corso ai successivi livelli di progettazione; è facoltà dell'Ente Avvalso, previo assenso della Struttura di Supporto, procedere, ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. direttamente alla redazione del progetto definitivo o esecutivo.

7.3 - L'Ente Avvalso si occuperà anche delle fasi di verifica del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. tramite l'ufficio tecnico interno ovvero tramite affidamento a professionisti esterni di adeguata qualifica professionale ai sensi di legge.

7.4 - L'Ente Avvalso ha l'onere di acquisire tutti gli atti di assenso previsti dalle vigenti norme per l'esecuzione degli interventi in relazione agli obblighi, oneri e vincoli gravanti sul soggetto e sulle opere interessate, con riferimento in particolare alla valutazione di impatto ambientale, all'assetto idrografico, agli interessi urbanistici, paesaggistici, storico-archeologici, sanitari, demaniali, che restano di competenza delle autorità previste dalle norme vigenti, secondo le procedure recate dalle stesse.

7.5 - L'approvazione del progetto da parte dell'Ente Avvalso viene effettuata in conformità alle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. Si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della citata legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii. per l'acquisizione di tutti i pareri necessari.

7.6 - Nel caso di progettazione e funzioni tecniche interne all'Ente Avvalso si fa riferimento, ove applicabile, all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Gli eventuali compensi sono da determinarsi con riferimento alla Delibera della Giunta della Regione Molise n. 278 del 23/07/2019.

7.7 - Nel caso di conferimento dell'attività di progettazione e/o di verifica della progettazione mediante incarico a soggetto esterno all'ente, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Ente Avvalso è tenuto al rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di affidamento di servizi di ingegneria.

7.8 - Il corrispettivo per i servizi tecnico-specialistici di progettazione degli interventi, verifica, direzione dei lavori e collaudo sono determinati in accordo a quanto stabilito nel D.M. 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016".

7.9 - L'Ente Avvalso procederà all'affidamento dei lavori sulla base del progetto esecutivo o altro livello di progettazione che consenta di esperire la procedura di gara redatto, verificato, validato ed approvato in conformità alla vigente normativa (artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e Linee guida ANAC n. 1).

#### **Art. 8 - Procedura di scelta del contraente**

8.1 - L'Ente Avvalso, in applicazione delle procedure di cui al D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., procederà all'affidamento

---



---

dell'appalto ed alla stipula del contratto per la realizzazione dell'intervento.

8.2 - Ai sensi di quanto disposto al punto 1 lett. e) della delibera del CIPE n. 25/2016 e della successiva Delibera Cipe n.26/2018 le obbligazioni giuridicamente vincolanti per l'esecuzione dei lavori, ovvero l'atto di aggiudicazione dell'appalto, devono essere assunte entro il termine ultimo del 31.12.2021, pena la revoca delle risorse assegnate all'intervento.

#### Art. 9 - **Direzione lavori e contabilità**

9.1 - L'Ente Avvalso potrà provvedere alla direzione dei lavori tramite personale interno al proprio organico ovvero tramite affidamento a professionisti esterni all'amministrazione.

9.2 - L'attività di direzione dei lavori sarà svolta in ottemperanza a quanto prescritto nel D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

#### Art. 10 - **Varianti in corso d'opera**

10.1 - Ogni variazione in corso d'opera deve essere adeguatamente motivata e giustificata unicamente da condizioni imprevedute e imprevedibili e, comunque, deve essere debitamente autorizzata dal RUP, con particolare riguardo all'effetto sostitutivo dell'approvazione della variazione rispetto a tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati e assicurando sempre la possibilità, per l'amministrazione committente, di procedere alla risoluzione del contratto quando le variazioni superino determinate soglie rispetto all'importo originario, garantendo al contempo la qualità progettuale e la responsabilità del progettista in caso di errori di progettazione.

10.2 - Per le Varianti in corso d'opera si applicano le disposizioni di cui agli articoli 95, comma 14, 106 e 149 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..

#### Art. 11 - **Somme a disposizione e spese generali**

11.1 - Le somme a disposizione inserite nel quadro di finanziamento devono essere adeguatamente dettagliate e motivate anche con riferimento al livello di progettazione e, ai fini del relativo effettivo riconoscimento, devono essere documentate con i rispettivi titoli di spesa in sede di rendicontazione.

11.2 - Si intendono compresi nella voce spese generali gli oneri relativi a progettazione, indagini, direzione lavori, collaudi, responsabile del procedimento, commissioni giudicatrici, contabilità, spese di gara, spese connesse alle precedenti voci, coordinamento per la sicurezza, oneri connessi all'espletamento di procedure esproprie.

11.3 - Gli oneri derivanti dall'eventuale contenzioso non sono riconosciuti e sono a carico dell'Ente Avvalso.

11.4 - L'utilizzo di eventuali imprevisti inseriti nel quadro del finanziamento deve essere assentito dalla Struttura di Supporto al Commissario.

11.5 - Le economie derivanti dall'attuazione dell'intervento finanziato a qualunque titolo con risorse FSC 2014-2020 e desunte dalla contabilità delle opere eseguite, sono opportunamente accertate e comunicate alla Struttura di Supporto al Commissario.

11.6 - Sono a carico del finanziamento le quote di IVA non deducibili da parte dell'Ente Avvalso ai sensi della vigente normativa. Le quote IVA, con esclusione di quelle di cui al periodo precedente, non sono riconosciute in sede di rideterminazione del finanziamento e, qualora siano state comunque corrisposte a titolo di anticipazione, sono portate a compensazione in sede di saldo. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per l'intervento è ammissibile nel limite in cui sia pertinente all'operazione e non possa essere recuperato dall'Ente



Avvalso.

11.7 - Tutti i dati riguardanti la fase di realizzazione e attuazione del progetto (quadri economici, aggiudicazione della gara con ribassi d'asta, economie riprogrammabili determinate dal RUP, etc) devono essere inseriti e documentati cronologicamente nelle schede di monitoraggio.

## Art. 12 - **Osservanza delle norme e prescrizioni specifiche**

12.1 - Prima di procedere all'appalto dei lavori secondo le norme di legge, l'Ente Avvalso deve assicurarsi che non sussistano impedimenti di sorta all'esecuzione dell'opera come risultante dal progetto, anche ai fini della eventuale dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

12.2 - Le opere devono essere realizzate in aderenza al progetto esecutivo approvato, nel rispetto della normativa di cui al D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

12.3 - La scelta dell'appaltatore deve avvenire nel rispetto di tutte le leggi generali e specifiche che regolano l'esecuzione di opere pubbliche nonché di quelle alla cui osservanza l'Ente Avvalso è tenuto.

12.4 - L'Ente Avvalso si impegna all'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e dell'integrità e trasparenza degli atti di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*", impegnandosi a far assumere tali obblighi anche agli eventuali terzi contraenti a pena di nullità assoluta dei relativi contratti. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto.

12.5 - Nella scelta dell'appaltatore e nella gestione dell'appalto si devono, altresì, osservare le direttive comunitarie in tema di appalti pubblici di lavori e relative norme di recepimento nonché la normativa comunitaria di protezione dell'ambiente attualmente vigente.

12.6 - Le opere devono essere realizzate in aderenza al progetto approvato, nel rispetto del termine ultimo di cui al presente disciplinare e del cronoprogramma riportato nella scheda di monitoraggio da parte del RUP.

## Art. 13 - **Erogazione del finanziamento**

13.1 Ad avvenuta sottoscrizione del presente regolamento, l'Ente Avvalso potrà richiedere alla Struttura di Supporto l'erogazione del finanziamento a carico delle risorse del "Patto per lo Sviluppo della Regione Molise" – FSC 2014/2020 con le seguenti modalità:

- a) anticipazione pari al 10 per cento dell'importo del finanziamento concesso, tramite il modello "richiesta di anticipazione" (Allegato 1), allorché gli interventi siano stati caricati nella Banca Dati Unitaria (BDU), gestita dal MEF-RGS-IGRUE;
- b) successivi pagamenti intermedi, fino all'85 per cento dell'importo del finanziamento. Il primo pagamento successivo all'anticipazione si può richiedere qualora il costo realizzato sia almeno pari al 5 per cento dell'importo del finanziamento, tramite il modello di "richiesta erogazione parziale" (Allegato 2) unitamente alla "scheda di rendicontazione della spesa liquidata/quietanzata" (Allegato 3), i pagamenti successivi, allorché si realizza un ulteriore costo anch'esso almeno pari al 5 per cento dell'importo complessivo assegnato. I predetti trasferimenti sono disposti a titolo di rimborso delle corrispondenti spese sostenute (commisurati in costo realizzato) dall'Ente Avvalso.

L'Ente Avvalso dovrà inviare all'Ufficio del Commissario la seguente documentazione:

- copia dei documenti e degli atti relativi alla procedura di gara;



- 
- copia conforme delle fatture analitiche o dei documenti giustificativi contabili di natura probatoria equivalente;
  - copia dei provvedimenti di liquidazione in favore dei fornitori/realizzatori;
  - copia conforme dei mandati quietanzati, ove disponibili, emessi per il pagamento delle fatture analitiche (o equipollenti), inerenti all'erogazione parziale;
  - relazione sottoscritta dal RUP relativa alla fase di realizzazione dell'intervento accompagnata da idonea documentazione fotografica in formato elettronico che documenti le opere in corso di realizzazione;

In ogni caso, l'erogazione della rata da parte del Commissario Delegato è subordinata all'esito della verifica documentale volta ad accertare l'effettivo utilizzo delle somme erogate, a titolo di anticipazione, per la realizzazione dell'intervento oggetto di finanziamento. Tali verifiche sono effettuate dall'Ufficio del Commissario che svolge nello specifico anche il ruolo di centro di responsabilità delle attività dei Controlli di I livello, garantendo la separazione delle funzioni ed una idonea terzietà, anche attraverso idonea struttura dedicata indipendente;

c) il saldo finale previa rendicontazione delle spese effettuate a valere sulle precedenti erogazioni, tramite il modello di richiesta saldo (Allegato 4) unitamente alla scheda di rendicontazione della spesa liquidata/quietanzata (Allegato 3). L'Ente Avvalso dovrà, inoltre, presentare all'Ufficio del Commissario la seguente documentazione:

- copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori;
- copia conforme dello stato finale dei lavori
- copia conforme del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione ove previsto unitamente alla copia conforme del relativo provvedimento di approvazione da parte dell'Ente Avvalso;
- copia conforme dell'ultimo certificato di pagamento relativo ai lavori ed alle forniture;
- dichiarazione del RUP, attestante che l'opera realizzata è conforme alle previsioni del progetto approvato anche a seguito di eventuali varianti, è completa e funzionale e congruente con le finalità del finanziamento e che non sussistono motivi e impedimenti di qualsiasi genere per il perfezionamento di tutte le procedure finalizzate alla chiusura del rapporto di concessione, ivi comprese le eventuali procedure espropriative;
- copia conforme delle fatture analitiche o dei documenti giustificativi contabili di natura probatoria equivalente inerenti all'avanzamento finale;
- copia dei provvedimenti di liquidazione in favore dei fornitori/realizzatori;
- copia conforme dei mandati quietanzati emessi per il pagamento delle fatture analitiche (o equipollenti), inerenti all'anticipazione ed all'erogazione parziale;
- copia conforme dei mandati quietanzati emessi per il pagamento delle fatture analitiche (o equipollenti), inerenti al saldo;
- relazione sottoscritta dal RUP relativa alla realizzazione dell'intervento accompagnata da idonea documentazione fotografica in formato elettronico che documenti le opere realizzate.

La documentazione già inviata, non deve essere allegata alle successive rendicontazioni.

Le note dei professionisti devono essere munite di visto di congruità da parte del RUP, nel rispetto della normativa vigente.



L'erogazione del saldo finale è subordinata all'esito della verifica documentale e in loco volta ad accertare l'effettivo utilizzo delle somme erogate per la realizzazione dell'intervento oggetto di finanziamento. Tali verifiche sono effettuate dall'Ufficio del Commissario che svolge nello specifico anche il ruolo di centro di responsabilità delle attività dei Controlli di I livello, anche attraverso idonea struttura terza, dedicata indipendente.

13.2 - L'Ufficio del Commissario provvederà, entro 45 gg. dalla ricezione della richiesta di pagamento, alla emissione del relativo provvedimento di liquidazione. Senza che l'Ente Avvalso possa aver nulla a pretendere, le richieste potranno essere evase, secondo la predetta tempistica, nel rispetto di quanto disposto dal d.lgs. 118/2011 e compatibilmente con la regolarità dei flussi finanziari Stato-Regione-Commissario delegato, nonché in relazione all'effettiva riapertura ed operatività dell'esercizio finanziario ed alla chiusura delle operazioni contabili, disposta annualmente dalla Tesoreria della Banca d'Italia.

13.3 - L'Ente Avvalso adotta tutti i provvedimenti necessari per assicurare, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136, la tracciabilità di tutti i flussi finanziari connessi al finanziamento di che trattasi e si impegna a tenere l'archiviazione distinta degli atti amministrativi, contabili e tecnici relativi all'intervento e ad utilizzare un sistema contabile specifico per le eventuali verifiche delle entrate e delle spese sostenute. Per le spese sostenute dall'Ente Avvalso ed iscritte in bilancio in maniera indivisibile è necessario allegare la dichiarazione del Rappresentante legale dell'Ente Avvalso, circa la quota di spese imputabile alla realizzazione dell'intervento oggetto del presente disciplinare.

#### Art. 14 - **Codice Unico di Progetto (CUP)**

14.1 - E' fatto obbligo all'Ente Avvalso, ai sensi della delibera del CIPE n. 24/2004, di richiedere il Codice Unico di Progetto (CUP) e di evidenziarlo nella documentazione amministrativa e contabile riguardante il progetto di investimento.

#### Art. 15 - **Monitoraggio**

15.1 L'Ente Avvalso ha l'obbligo di fornire i dati e le informazioni relativi all'avanzamento finanziario, fisico e procedurale per alimentare il sistema di monitoraggio, nel rispetto delle esigenze informative legate alla programmazione regionale e alla fonte finanziaria.

15.2 - Ai sensi dell'art. 1, comma 703, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e nel rispetto di quanto previsto dalle delibere del CIPE 10 agosto 2016. n. 25 e n. 26 e dal Patto per lo Sviluppo, l'intervento sarà monitorato bimestralmente nel Sistema Unitario Nazionale di Monitoraggio (SNM), entro le scadenze di cui al successivo punto 15.5, secondo le regole definite con il documento tecnico "Protocollo Unico di Colloquio" (PUC) diffuso con circolare n. 18 del 30 aprile 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - RGS, Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea - IGRUE e successive modifiche ed integrazioni.

15.3 - L'inserimento degli aggiornamenti avverrà a ciclo continuo e aperto secondo le vigenti modalità e procedure concernenti il monitoraggio delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, utilizzando il "Sistema di Gestione dei Progetti" (GESPRO) applicativo dell'Agenzia per la Coesione Territoriale.

15.4 - L'Ente Avvalso, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16, ha l'obbligo di fornire i dati e le informazioni relativi all'avanzamento finanziario, fisico e procedurale per alimentare il sistema di monitoraggio, nel rispetto delle esigenze informative legate alla programmazione regionale e al Fondo. L'inadempimento degli obblighi di monitoraggio, ovvero l'incompleto inserimento e/o aggiornamento dei dati di monitoraggio comporta la sospensione dei pagamenti dall'Ufficio del Commissario all'Ente Avvalso. Ciò in quanto, in caso di mancato



aggiornamento dei dati di monitoraggio, l'Ufficio del Commissario non potrà computare le spese relative all'intervento ai fini della richiesta di trasferimento delle risorse al Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPCoe) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, titolare delle risorse del FSC.

Il protrarsi di tale inadempienza per un ciclo annuale di monitoraggio comporta la revoca della concessione del finanziamento e il conseguente recupero delle risorse allo stesso erogate.

15.5 - La Struttura Commissariale provvederà, con cadenza bimestrale, al trasferimento dei dati nel predetto Sistema di monitoraggio unitario. Pertanto la trasmissione dei dati, attraverso apposita scheda di monitoraggio (Allegato 5), da parte dell'Ente Avvalso all'Ufficio del Commissario deve avvenire entro i 5 giorni successivi alle seguenti date: 28/02, 30/04, 30/06, 31/08, 31/10, 31/12. In ogni caso, ad ogni eventuale ed ulteriore richiesta della struttura commissariale, i dati di monitoraggio devono essere forniti dall'Ente Avvalso con immediatezza.

## **Art. 16 - Impegni dell'Ente Avvalso**

16.1 - L'Ente Avvalso si impegna a:

- realizzare l'intervento secondo quanto previsto nel progetto ammesso a finanziamento;
- completare la realizzazione del progetto entro e non oltre la data indicata nel decreto di concessione;
- comunicare in forma scritta alla Regione ed al Commissario delegato al dissesto:
  - a) ogni rilevante variazione che dovesse sopraggiungere rispetto a quanto previsto nel progetto;
  - b) formale dichiarazione di rinuncia al finanziamento concesso nel caso si verifici qualsiasi impedimento che non consenta di portare a conclusione l'attività;
- apporre il logo dell'Ufficio del Commissario nonché la dicitura "Intervento finanziato con le risorse FSC 2014-2020 del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise" e il relativo logo su tutti i materiali informativi, pubblicitari e promozionali relativi al progetto ammesso al finanziamento;
- richiedere il CUP (Codice Unico di Progetto) e riportarlo, ai sensi della delibera CIPE n.24/2004, nella documentazione amministrativa e contabile relativa alle attività riferite al progetto oggetto di finanziamento;
- fornire i dati di monitoraggio, bimestralmente, tramite la compilazione della scheda di monitoraggio (Allegato 5) e, in ogni caso, ad ogni eventuale ed ulteriore richiesta dell'Ufficio del Commissario;
- assicurare, ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136, la tracciabilità di tutti i flussi finanziari connessi al finanziamento e alla/e eventuale/i quota/e di cofinanziamento;
- trasmettere, all'Ufficio del Commissario, unitamente alla richiesta di saldo finale una relazione sottoscritta dal RUP relativa alla realizzazione del Progetto accompagnata da idonea documentazione fotografica in formato elettronico che documenti le forniture acquisite e la eventuale installazione delle stesse;
- tenere l'archiviazione distinta degli atti amministrativi, contabili e tecnici relativi al progetto e utilizzare un sistema contabile specifico per le eventuali verifiche delle entrate e delle spese sostenute;
- accettare incondizionatamente le forme di controllo previste dalla Regione Molise e dal Commissario delegato nell'ambito del Patto per lo sviluppo della Regione Molise, inclusa la verifica puntuale di tutta la documentazione amministrativa i controlli in loco.

## **Art. 17 - Verifiche e Controlli**

17.1 - L'attuazione dell'intervento è costantemente monitorata, al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dell'avanzamento procedurale, fisico e di risultato.



17.2 - Con l'accettazione del presente regolamento, l'Ente Avvalso accetta incondizionatamente le forme di controllo previste dal Sistema di Gestione e Controllo del Patto per lo sviluppo della Regione Molise - FSC 2014/2020, inclusa la verifica puntuale di tutta la documentazione amministrativa e i controlli in loco.

17.3 - La Regione e la Struttura del Commissario Delegato si riservano il diritto di effettuare, in ogni tempo e con le modalità che riterranno più opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento dell'opera e sull'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento. Tali verifiche non esonerano comunque l'Ente Avvalso dalla piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla regolare e perfetta esecuzione dell'intervento finanziato e di ogni altra attività connessa.

17.4 - E' fatto obbligo all'Ente Avvalso di trasmettere all'Ufficio del Commissario che svolge nello specifico anche il ruolo di centro di responsabilità delle attività dei Controlli di I livello, la documentazione necessaria e funzionale all'espletamento dei preliminari controlli sulle procedure da adottare per l'affidamento dei servizi di progettazione e per l'affidamento dei lavori. Il Responsabile dei controlli di I livello provvederà a trasmettere all'Ente Avvalso l'esito delle verifiche. In caso di esito negativo, l'Ente Avvalso è tenuto ad adeguare le procedure, assicurando il pieno rispetto alla normativa di riferimento.

17.5 - E' fatto obbligo all'Ente Avvalso di trasmettere, all'Ufficio del Commissario che svolge nello specifico anche il ruolo di centro di responsabilità delle attività dei Controlli di I livello, la documentazione relativa alle spese come indicato nel precedente art. 13.

17.6 - L'inosservanza degli obblighi in materia di controlli, ovvero l'impedimento all'eventuale svolgimento dei controlli in loco, implica la sospensione dei pagamenti da parte del Commissario Delegato e, in ultima istanza, la revoca del finanziamento e il recupero delle somme erogate.

#### Art. 18 - **Rintracciabilità della documentazione originale**

18.1 - L'Ente Avvalso ha l'obbligo di assicurare la rintracciabilità, presso la propria sede, della documentazione originale, inviata all'Ufficio del Commissario. Qualsivoglia modifica di sede, va comunicata tempestivamente all'Ufficio del Commissario.

#### Art. 19 - **Sanzioni/revoca del finanziamento**

19.1 - Le sanzioni, dalla sospensione dei pagamenti alla revoca del finanziamento e al recupero delle somme erogate, sono quelle dettagliate negli articoli del presente disciplinare con riferimento a ciascun obbligo dell'Ente Avvalso e a ciascuna fase procedurale. Restano impregiudicate tutte le sanzioni di legge qui non riportate.

19.2 - Il Commissario delegato può proporre la revoca del finanziamento nel caso in cui l'Ente Avvalso incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni del presente disciplinare, quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative e alle stesse norme di buona amministrazione.

19.3 - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16 eventuali definanziamenti maturati verso il Commissario Delegato, a causa del mancato rispetto delle regole sottese al finanziamento, sono riversati sull'Ente Avvalso inadempiente con revoca del provvedimento di concessione ed eventuale recupero delle somme anticipate. In particolare, la mancata assunzione delle OGV entro i termini previsti dall'Art. 4 del presente disciplinare determinerà la revoca definitiva del finanziamento.

19.4 - Costituiscono motivi di revoca del finanziamento la mancata trasmissione della documentazione richiesta per la chiusura del rapporto di concessione e l'inadempimento protrato per un ciclo annuale degli obblighi di



monitoraggio, come riportato all'articolo 15 al punto 15.4.

19.5 - Ai sensi del punto 2, comma 1 della delibera del CIPE n. 26/2018, le Obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) devono essere assunte entro il termine del 31 dicembre 2021. L'obbligazione giuridicamente vincolante si intende assunta allorché sia intervenuta la proposta di aggiudicazione, disciplinata dall'art. 33 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici). La mancata assunzione di OGV entro il predetto termine del 31 dicembre 2021, comporta la revoca delle risorse del FSC 2014-2020.

19.6 - Qualora l'esito delle verifiche disposte annualmente dall'Agenzia per la Coesione Territoriale (ACT) dei cronoprogrammi approvati e inseriti in sede di monitoraggio nel SNM (Sistema Nazionale Monitoraggio) istituito presso il MEF-RGS-IGRUE sulla base dei dati riportati nelle schede a firma del RUP (cfr. art. 6 comma 6.2), portasse ad accertare, in relazione all'avanzamento dell'intervento, il mancato rispetto degli obiettivi di spesa, con uno scostamento superiore al 25% della spesa sostenuta rispetto alle previsioni annuali dei fabbisogni finanziari, si applica una sanzione per un ammontare corrispondente alla parte di scostamento eccedente la predetta soglia del 25%. La predetta sanzione è determinata attraverso la conseguente revoca delle risorse FSC assegnate nella misura indicata.

19.7 - Il Commissario Delegato può altresì proporre la revoca del finanziamento ove sia compromesso il rispetto del cronoprogramma per il raggiungimento delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti entro il termine del 31 dicembre 2021.

19.8 - Gli effetti di eventuali definanziamenti al Commissario delegato che dovessero derivare dal mancato rispetto del cronoprogramma dell'intervento da parte dell'Ente Avvalso, saranno trasferiti allo stesso ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16.

19.9 - Con il provvedimento di revoca, il Commissario Delegato procede alla chiusura del rapporto di concessione e dispone il recupero delle somme in precedenza erogate e il risarcimento di eventuali danni.

## Art. 20 - **Sostituzione**

20.1 - Il Commissario Delegato si riserva, in qualunque momento o qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo precedente, la facoltà di sostituire, nei contratti conclusi per la realizzazione dell'intervento oggetto del finanziamento, l'Ente Avvalso inadempiente, tramite la nomina di un Commissario ad acta o di un altro Ente Avvalso su proposta dell'Ufficio del Commissario.

20.2 - In conseguenza di quanto previsto dal comma precedente, l'Ente Avvalso si impegna ad inserire nei contratti stipulati per l'esecuzione dell'opera finanziata, esplicita clausola che contempli il subentro di terzi nei contratti stessi.

## Art. 21 - **Chiusura del Rapporto di Concessione**

21.1 - Nei termini di durata del rapporto di concessione di cui al precedente articolo 4 comma 4.1, con il ricevimento della richiesta di saldo (Allegato 4) unitamente alla scheda di rendicontazione della spesa liquidata/quietanzata (Allegato 3) secondo quanto previsto al precedente articolo 13 comma 13.1, lett. C), il Commissario Delegato provvede alla chiusura del rapporto di concessione, determinando l'importo definitivo ammesso a finanziamento, e al conseguente recupero delle eventuali maggiori somme già erogate.

21.2 - Qualora l'Ente Avvalso non rispetti i termini previsti della durata della concessione, il Commissario Delegato procede alla chiusura del rapporto di concessione, disponendo, in assenza di soluzioni alternative praticabili, la revoca totale del finanziamento assegnato ed il conseguente recupero delle somme erogate.



---

## Art. 22 - **Aggiornamento del PAI (Piano di assetto idrogeologico)**

22.1 - Le modifiche e integrazioni della perimetrazione delle aree a pericolosità e dei livelli di pericolosità delle cartografie del PAI, conseguenti alla realizzazione dell'intervento, devono essere proposte dall'Ente Avvalso all'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente soltanto dopo l'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dell'intervento.

22.2. - Le modifiche di cui sopra sono approvate dall'Autorità di bacino distrettuale secondo le disposizioni contenute nella normativa del PAI e costituiscono aggiornamento del quadro conoscitivo del PAI. Qualora, a seguito di modifica della localizzazione, l'intervento ricada in zona non classificata dal PAI, si provvederà all'aggiornamento del quadro conoscitivo del medesimo Piano, in base ai criteri e alle norme in esso contenute.

## Art. 23 - **Obblighi in materia di pubblicità**

23.1 - L'Ente Avvalso adempie agli obblighi in materia di informazione e pubblicità, previsti dalle delibere del CIPE 10 agosto 2016, n. 25 e n. 26, rispettivamente al punto 2 lettera f) e al punto 3.3, nonché dall'art.8 del Patto, fornendo al Commissario Delegato tutti i dati richiesti al fine di consentire la comunicazione e l'informazione ai cittadini attraverso sistemi "Open data". A tale scopo, si impegna a riportare, in ciascuno dei propri atti, il logo del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Molise nonché la dicitura "Intervento finanziato con le risorse FSC 2014-2020 del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise" e il relativo logo su tutti i materiali informativi, pubblicitari e promozionali relativi al progetto ammesso al finanziamento.

## Art. 24 - **Rapporti con i terzi**

24.1 - L'Ente Avvalso agisce in nome e per conto proprio ed è pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse e non può, quindi, pretendere di rivalersi nei confronti del Commissario Delegato.

24.2 - Il Commissario Delegato rimane estraneo ad ogni rapporto e controversia comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'intervento (lavori, espropri, ecc.).

24.3 - In particolare, il Commissario Delegato rimane estraneo ad ogni onere comunque derivante da eventuali ritardi da parte dell'Ente Avvalso nei pagamenti maturati a favore di terzi in dipendenza della realizzazione/attuazione dell'intervento. L'Ente Avvalso dovrà, pertanto, attivare quanto di competenza, in termini di anticipazioni di tesoreria e di certificazione dei crediti, per garantire il rispetto degli impegni contrattuali assunti con i terzi. Maggiori oneri che dovessero registrarsi, anche per il mancato rispetto della tempistica riportata al precedente articolo 13, per il trasferimento delle risorse da parte del Commissario Delegato, restano comunque a carico dell'Ente Avvalso.

## Art. 25 - **Accesso agli atti**

25.1 - Per tutta la durata dell'avvalimento di cui alla presente convenzione, il diritto di accesso di cui al Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. è esercitabile nei confronti esclusivi dell'Ente Avvalso.

## Art. 26 - **Definizione delle controversie**

26.1 - Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Commissario Delegato e l'Ente Avvalso potranno essere sottoposte ad un tentativo di risoluzione in via amministrativa. A tale scopo l'Ente Avvalso notificherà

---



motivata domanda al Commissario Delegato, che provvederà al tentativo di risoluzione nel termine di 90 giorni dalla intervenuta notifica.

### Art. 27 - **Foro competente**

27.1 - Eventuali contestazioni o controversie concernenti la concessione del finanziamento, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e revoca, rientrano nella competenza del Foro di Campobasso.

### Art. 28 - **Disposizioni finali**

28.1 - Per quanto non espressamente previsto nel provvedimento di concessione del finanziamento e nel presente Regolamento, si fa espresso rinvio alla normativa vigente e alle regole di funzionamento del Fondo Sviluppo e Coesione di cui alle delibere del CIPE n. 25 e n. 26 del 10 agosto 2016.

### Art. 29 - **Allegati**

- Allegato 1 – Modello richiesta anticipazione (cfr art. 13);
- Allegato 2 – Modello richiesta erogazioni parziali (cfr art. 13);
- Allegato 3 – Scheda di rendicontazione della spesa liquidata/liquidata (cfr art. 13);
- Allegato 4 – Modello richiesta saldo (cfr art. 13);
- Allegato 5 – Scheda di monitoraggio acquisito di beni e servizi (cfr art. 15);

### Art. 30 - **Glossario**

ACRONIMO	DENOMINAZIONE ESTESA
ACT	Agenzia per la Coesione Territoriale
CIPE	Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
CUP	Codice Unico di Progetto
DPCoe	Dipartimento per le Politiche di Coesione
FSC	Fondo Sviluppo e Coesione
GESPRO	Sistema di Gestione dei Progetti
IGRUE	Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea
IGRUE-RGS-MEF	Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea - Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle Finanze
MATTM	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
MEF	Ministero dell'Economia e delle Finanze
OGV	Obbligazione Giuridicamente Vincolante
PUC	Protocollo Unico di Colloquio
ReNDiS	Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo
RGS	Ragioneria Generale dello Stato
RUP	Responsabile Unico del Procedimento
SAL	Stato Avanzamento Lavori
SIGECO	Sistema di Gestione e Controllo
SNM	Sistema Nazionale di Monitoraggio